

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **41/1984** (ECLI:IT:COST:1984:41)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **23/11/1983**; Decisione del **16/02/1984**

Deposito del **22/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14726 14727**

Atti decisi:

N. 41

ORDINANZA 16 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 29 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Nuova disciplina del contenzioso tributario) promossi con quindici ordinanze emesse il 5 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto iscritte ai nn. da 886 a 900 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121, 135, 142, 149 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, con quindici ordinanze di identico contenuto, emesse il 5 maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. da 90 a 97 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte nella quale esclude l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. (condanna nelle spese) è stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione, ma è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 196 del 1982, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; che non vengono adottati nuovi argomenti che inducano a discostarsi da tale decisione mentre nessuna motivazione è addotta a sostegno della pretesa violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39, nella parte nella quale esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c., appare *ictu oculi* irrilevante, dato che alla commissione tributaria, secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, era stata richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario dell'art. 91 c.p.c., proposta dalla commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 113 della Costituzione

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.